



# COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna

Albo Prefoz.

Prot. Gen. nr. 11662 del 29/12/2020

## DETERMINAZIONE SINDACALE

Nr.42 del 24.12.2020	Conferimento incarico di esperto del Sindaco, in materia economico finanziario, ai sensi dell'art. 14 della L.R. nr. 7/1992.
-------------------------	--

### IL SINDACO

Premesso,

- che l'art. 14 della L.R. 26/08/1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, accorda al Sindaco eletto a suffragio popolare, la facoltà di conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione;
- che il suddetto articolo 14, così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01/09/1993 n. 26, demanda al Sindaco la competenza a conferire i suddetti incarichi entro il limite stabilito dal comma 2º, come modificato, da ultimo dall'art. 48 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, il cui disposto nei Comuni fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Catenanuova consente il conferimento di n.2 incarichi ad esperti;

Dato atto,

- che "la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15, lett. "O", dello Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti Locali e delle circoscrizioni relative. Nell'ambito di tale prerogativa l'Ente Territoriale in questione ha emanato la Legge n. 7/1992, riguardante "norme per l'elezione dei Consigli Comunali, per la composizione degli Organi Collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli Organi Provinciali e Comunali e per l'introduzione della preferenza unica", che, all'art. 14, come modificato dall'art 41 della Legge n. 26/1993, dall'art. 4 della Legge n. 38/1994, dall'art. 6 della Legge n. 41/1996 e in ultimo dall'art. 48 della Legge n. 6/97, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;
- che il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel Territorio Comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della Laurea. La citata disposizione prevede, tra l'altro, che il Sindaco è tenuto a trasmettere annualmente al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti nominati e che agli stessi, cui è fatto divieto di ricevere più di due incarichi contemporaneamente, è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;
- che il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla Legge anche quelli che per legge e Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli Organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza;

Considerato,

- che il legislatore regionale, nell'ambito dei propri poteri, ha previsto la facoltà in capo al Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, di avvalersi di esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nell'esercizio delle proprie funzioni;
- che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta che costituiscono limiti stringenti finalizzati ad evitare il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'Organo Politico dell'Ente Locale;

Preso atto,

- che il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 29/2008 ha precisato che “(....) l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente Locale, vuole che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificatamente assegnatigli dall'Ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposte, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli Organi Collegiali che degli Uffici burocratici, e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità. E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa Legge Regionale n. 7 del 1992, talché non solo l'interpretazione letterale, ma anche quello sistematico dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima Legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 122/A/2008)”;
- che la norma regionale in esame non prevede - soprattutto a motivo del carattere strettamente fiduciario del rapporto professionale intercorrente tra “esperto” e Sindaco (eletto direttamente dai cittadini ed impegnato nel perseguimento degli obiettivi delineati nel programma elettorale, del conseguimento o meno dei quali egli sarà chiamato a rispondere politicamente innanzi all'elettorato) - alcun obbligo per il Sindaco di verificare preventivamente la sussistenza o meno, all'interno dell'apparato burocratico comunale, di soggetti dotati di requisiti professionali idonei per l'eventuale assolvimento dei compiti oggetto dell'incarico esterno.
- che l'art. 14 della l.r. n. 7 del 1992 nel prevedere che “Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione”, proprio per consentire al sindaco, quale responsabile, nei confronti dei cittadini, della realizzazione del programma politico (specie dopo la riforma degli Enti locali), di poter espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti (gran parte dei quali ad altissimo contenuto specialistico) assegnatigli dall'ordinamento, gli ha attribuito il potere di avvalersi, in via generale e non soltanto per specifiche esigenze, come è dimostrato dal fatto che il numero degli esperti è commisurato al numero di abitanti, dell'apporto, personale e diretto, di esperti estranei all'amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che determinati compiti possano essere svolti anche da altri organi o uffici comunali, attraverso il conferimento di incarichi temporanei, anche continuativi, ma che comunque non possono eccedere la durata del suo mandato;
- che il potere di nomina degli esperti è subordinato, inoltre, all'esistenza di due altri presupposti: la professionalità del nominato e la finalizzazione dell'incarico all'espletamento di attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle attribuzioni sindacali;
- che l'esperto dovrà fornire supporto ed assistenza nelle materie di competenza o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste afferenti alla materia dei bilanci e quella dei regolamenti contabili e tributari, la cui approvazione avviene su iniziativa e proposta del sindaco (cfr., Corte dei Conti, sent. n. 798/2020), qui di seguito elencate :
  - Assistenza nella programmazione economico finanziaria – formulazione atti di indirizzo; proposte di modifiche e integrazione al regolamento di contabilità e di altri regolamenti aventi contenuto finanziario;
  - Assistenza alla corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011, tenuto conto delle costanti modifiche degli stessi;

- Assistenza nella valutazione delle misure attuative per implementare modelli contabili che consentano di superare le criticità dell'Ente sotto l'aspetto economico finanziario.

Dare atto che la nomina rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia, di scelta di indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e col precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Preso atto della comprovata esperienza, professionalità e capacità del Dott. Giuseppe Orazio Rocca, tale da motivare ampiamente la nomina in questione, giusto curriculum vitae acquisito agli atti;

Considerato,

- che il Dott. Giuseppe Orazio Rocca, ha dichiarato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di Esperto del Sindaco;

Ritenuto, per i suesposti motivi, di conferire l'incarico de quo al Dott. Giuseppe Orazio Rocca, quale esperto del Sindaco in discipline economico finanziarie per le finalità espresse in premessa;

Visto il vigente O.R.E.E.LL.;


per quanto sopra,

#### D E T E R M I N A

Richiamato tutto quanto illustrato in premessa, che costituisce parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

1. conferire al Dott. Giuseppe Orazio Rocca nato a Piove di Sacco (PD) il 21/10/1959, c.f. RCCGPP59R21G693E, l'incarico di esperto in ambito economico - finanziario e per le finalità in premessa esplicitate, in relazione alle materie di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle condizioni economiche esposte in narrativa;
2. stabilire che l'incarico è a tempo determinato, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;
3. stabilire un compenso per un importo di €. 2.400,00 mensile oltre iva e cassa previdenziale se dovute, che trova copertura al Capitolo 152 Mis 01- Prog.03 - Tit.1 - Mac 03 del bilancio 2020/2022, annualità 2021, così determinato:

- Compenso lordo mensile	€. 2.400,00
- Cassa previdenza 4%	€. 96,00
- IVA 22%	€. 549,12
- Totale mensile lordo	€. 3.045,12;
4. autorizzare il suddetto professionista, ad accedere alle informazioni ed agli atti del Comune che non costituiscano dati sensibili e, come tali, sottratti all'accesso nel rispetto della normativa sulla privacy;
5. dare Atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso e che lo stesso non costituisce rapporto di pubblico impiego.



La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni dal \_\_\_\_\_